

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 31 del mese di Agosto dell'anno duemilaventitre alle ore 15.00 in ORTONA via D. Pugliesi, 63 rispettando le principali norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, si sono riuniti i seguenti signori che sottoscrivono l'allegato foglio presenze (Allegato B):

- LAMBERTO MASCITI 22.04.75 Ortone V.D. Pugliesi 63 HSLBR7SD22G141L
- GIANLUCA D'INTINO 22.03.68 Ortone C.de S. Andrea DNGLC68C22G141N
- TOMMASO DI SAVIO 03-02-83 Ortone C.de S. Donato 89 DTTHSB3B03435X
- MATEO DI CINYO 14-11-83 Ortone C.de S. Lucia 13 DCNMTB3S17G141G
- ANDRÈ MANGIFERA 31.10.55 Ortone MNGNTN55R31G141V
- ROCCO PACIFICO 29.07.49 Fuvilla V.C.T. 10 PCFRCC 49L29D763Q
- MARCELLO FANTINI 05.08.73 Lanciano C.de Sacchetti 26 FNTHCL73M05E43SS
- CARLO VOSOLO 09-11-78 Guardipreti Via P. Profice 2 VSLCEL78S09243B
- SEVERINO CIANCAGLINI 28.02-97 C.de S. Giacomo 104 CNCSRN97B28A48SL
- GIOVANNI RICCIUTI 14.04.54 Viale Abruzzo 90 RCCGNN54DME056A
- MARCO DI SALVATORE 20.09.77 Lanciano V.le Polzinelli DSLHRC77P20G141N
- GIANPIERO MARRONE 29.08.61 V. 4 Novembre 92 Scem' HRRGPR61H291520V
- LEONELLI MORENO 26.10-82 Rodene V. Pano Brato 2237 CNLMEN82R26L885V
-

Gli intervenuti di comune accordo chiamano Lamberto Mascitti a presiedere l'Assemblea e Gianluca D'Intino all'ufficio di segretario.

Il presidente dell'assemblea concorda con i presenti il seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto - Articolo 7

Il presidente constata e fa constatare la validità della riunione per deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, essendo presenti almeno i 3/4 degli associati.

1. Modifica dello statuto - Articolo 7 (Lettura ed approvazione)

Il presidente prende la parola in merito al primo punto all'ordine del giorno ed illustra i motivi che rendono necessario modificare specificatamente l'articolo 7 dello statuto, inserendo il comma h), per ciò che concerne la



parte "dell'elettorato attivo" rendendolo quindi pienamente conforme alle leggi di riferimento delle Organizzazioni di Volontariato (CODICE DEL TERZO SETTORE - Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 117) e alla sua successiva iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il presidente procede alla lettura del nuovo statuto, adeguato alla su citata normativa, dell'Organizzazione di Volontariato "History Hunters – Gustav Line ODV".

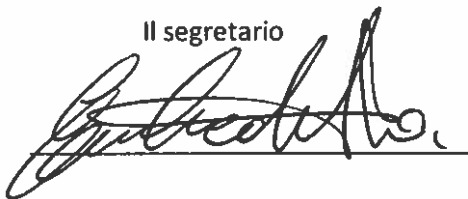
I presenti analizzano la modifica del testo apportata e unanimi approvano lo statuto dell'Organizzazione di Volontariato "History Hunters – Gustav Line ODV", con sede in Ortona (CH) in via Domenico Pugliesi n. 63.

L'ODV, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

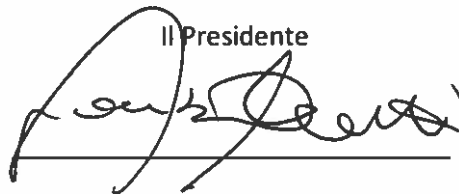
Lo statuto, sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea, è l'allegato A al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale dell'Organizzazione di Volontariato "History Hunters – Gustav Line ODV", previa lettura datane ai presenti, unitamente al Foglio presenze (allegato B) e allo statuto (allegato A) è approvato dagli intervenuti alle ore 18,00, in coincidenza col termine della riunione.

Il segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Ortona

Il presente atto è stato qui registrato il 7 SET. 2023

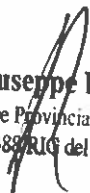
al n. 300 serie 3

Versamento di € effettuato il



Il funzionario **Giuseppe Brienza (*)**

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Marco Di Pasquale
O.d.S. n. 26/2020 prot. n. 2389/RIC del 01 settembre 2020



Foglio presenze (Allegato B):

le di Chieti

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Sig. Milano Garsa

Sig. R. L. M. M.

Sig. [Signature]

Sig. Pucco Scifice

Sig. Vullo Fubini

Sig. Carlo Vando

Sig. Luigi Ciampini

Sig. [Signature]

Sig. M. L. W.

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Sig.



STATUTO
“History Hunters – Gustav Line ODV”
Ente del Terzo Settore (ETS) - Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1
(Denominazione e sede)

L'associazione “History Hunters – Gustav Line”, fondata il 20 marzo 2015, si costituisce oggi come Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore adeguando il proprio statuto in conformità al Codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117, (di seguito indicato come ODV) e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, con la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'ODV, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

L'ODV ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati ed ha sede legale nel Comune di Ortona (CH) in via Domenico Pugliesi n.63.

L'Organo di amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del comune di Ortona, fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, e di istituire circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell'unione europea.

Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall'organizzazione di Volontariato ai Soci ed agli utenti, essa s'intende eseguita con la pubblicazione sull'albo ufficiale, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.

L'ODV tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello Statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.



ART. 4 **(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 **(Logo dell'associazione)**

Il logo dell'associazione, la denominazione HISTORY HUNTERS – GUSTAV LINE ODV ed il suo eventuale acronimo, sono di esclusiva titolarità dell'associazione stessa e potranno essere utilizzati esclusivamente dall'associazione e dai soci dell'organizzazione.

ART. 6 **(Definizioni)**

Per Metal Detecting s'intende l'attività amatoriale di ricerca di oggetti metallici con l'ausilio del metal detector (o cercametalli), nel rispetto delle vigenti norme. Il metal detecting può considerarsi sia come attività con fini socio-culturali ed ecologici ambientali sia come attività sportiva. Nello specifico riguardante la nostra associazione ci si impegna in particolare modo alla ricerca di reperti riguardanti il periodo della Seconda Guerra Mondiale finalizzata alla catalogazione, studio e esposizione in mostre itineranti.

Per Metal Detecting Responsabile è intesa la pratica attuata con particolare cura ed attenzione nel rispetto di quei ritrovamenti fortuiti e casuali che, per caratteristiche, possono ricadere, a norma del D. Lgs. n. 42 del 2004 (art.10), tra gli oggetti identificabili quali beni culturali (per i quali è previsto attuare quanto indicato nell'art. 90 del predetto D. Lgs.).

ART. 7 **(Principi e scopo)**

L'ODV si costituisce nel rispetto della norma stabilita dal decreto legislativo 3 Luglio 2017 n.117.

In particolare, l'ODV si costituisce per il proseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più di attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi.

L'ODV ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

- a) esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, ricerca storica e solidarietà sociale;
- b) divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse alle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e dei criteri dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore;

e di Chieti

c) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore;

d) obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore;

e) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ODV, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'ufficio indicato nell'art.45 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italiana Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'art.9 del codice del Terzo Settore;

f) obbligo di redigere il bilancio di esercizio, secondo le indicazioni di cui all'Art.13 del Codice del Terzo Settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'Art.14 del Cod. del Terzo Settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

g) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;

h) hanno diritto al voto i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci; per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea ordinaria e straordinaria è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative. Essa intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

I contenuti e l'effettiva struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Art. 8

(Finalità e attività)

"History Hunters – Gustav Line ODV" nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs.3 luglio n.117.

Nel perseguimento delle finalità indicate, l'ODV promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



Attraverso il proprio impegno, "History Hunters – Gustav Line ODV" si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività definite all'art.5 D. Lgs.3 Luglio 2017 n. 117:

- Lettera d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

- Lettera e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione delle attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;*

- Lettera f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;*

- Lettera i) *organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui l'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.*

L'ODV ai fini del concreto raggiungimento delle finalità statutarie, si propone di:

- Diffondere le attività di metal detecting quale attività sportiva, storico-culturale, socio-culturale ed ecologica –ambientale;
- Organizzare e partecipare a gare, manifestazioni e contest di metal detecting tra soci, Associazioni/Club nazionali ed internazionali;
- Promuovere e realizzare attività ludico ricreative per rafforzare lo spirito e la coesione tra i propri soci, tesserati, appassionati e praticanti l'attività di metal detecting;
- Attuare l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e perfezionamento nella predetta attività del metal detecting, con l'intento ed il fine di assicurare piena consapevolezza e peculiarità dell'attività e del quadro normativo nazionale ed internazionale al quale la stessa è sottoposta o dal quale può essere condizionata;
- Attuare e promuovere apposite iniziative (corsi, stage, riunioni, etc.), anche editoriali, per la conoscenza e la diffusione degli aspetti sociali, culturali e sportivi correlati e correlabili al metal detecting;
- Collaborare e fornire il proprio supporto alle istituzioni (Forze dell'ordine, ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Protezione civile ed altre) nel settore della tutela e salvaguardia del patrimonio culturale, ambientale e turistico del Paese o in qualsiasi altro settore ove il metal detecting possa trovare impiego utilità, anche tramite la strutturazione di corsi di formazione di operatori per la salvaguardia ecologico-ambientale;
- Salvaguardare e tutelare i beni culturali nazionali e/o internazionali;
- Praticare metal detecting integrando trekking, nordic walking, trashtag challenger, plogging;
- Aiutare nella ricerca di persone scomparse e animali;
- Intervenire in qualsiasi evento o attività, ove sia opportuno e auspicabile l'impiego di metal detector o la professionalità dei detectoristi;
- Riunire privati cittadini, associazioni e club di metal detecting con il fine di consolidare il il valore sociale e rappresentare i praticanti l'attività di metal detecting;



- Aderire a tutte quelle organizzazioni ed attività nazionali ed internazionali che perseguono analoghe e similari finalità;
- Realizzare attività ludiche, ricreative, sportive e storico-culturali per regolamentare l'attività di comune interesse;
- Stipulare convenzioni con terzi a favore dell'ODV e dei propri soci;

L'ODV può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti sì come previsto dall'art.6 D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Le attività su descritte sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni dei propri aderenti in modo personale spontaneo e gratuito. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei Soci. E' consentito, in particolari casi individuati dall'Organo di amministrazione, un rimborso massimo di € 10 al giorno fino a 150 € al mese a fronte di autocertificazione, ai sensi dell'art.46 DPR 445/2000 (art.17, comma 4, D. Lgs 117/2017).

L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o indipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9

SOCI (Ammissione)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Possono essere Soci dell'ODV:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato (art. 32 comma 2 D. Lgs. 117/2017).

L'ODV è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci si distinguono in:

Soci fondatori - sono quelle persone che hanno fondato l'ODV, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci ordinari - sono quelle persone che condividono le finalità dell'ODV e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari, prestando la propria opera di volontariato.

Soci sostenitori - sono quelle persone che condividono le finalità dell'ODV e partecipano alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi e sostegno economico.

Soci onorari - sono quelle persone alle quali l'ODV deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'ODV.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione, comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile.

ART. 10 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- Votare in Assemblea pur che- iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

E il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Rispettare la legislazione italiana in materia di beni culturali e tutte le leggi e i regolamenti nazionali e locali che regolamentano l'attività di metal detecting nella nostra nazione;



Conoscere i termini, le definizioni e le disposizioni contenute nei seguenti documenti e nelle loro successive modificazioni:

- Decreto Legislativo n 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- Legge n. 78 del 7 marzo 2001" Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale";
- Normative relative alle apparecchiature per la rivelazione di metalli;
- Art. 839 c.c. (i beni di interesse storico ed artistico), Art 849 c.c. (inerenti agli oggetti smarriti ed i tesori);
- Art 614 c.p. (Violazione domicilio), Art 633 c.p. (Invasione di terreno o edifici), Art.637 c.p. (ingresso abusivo nel fondo altrui);
- Legge n 157 del 23 ottobre 2009(protezione patrimonio culturale subacqueo);
- Art 5.1 del D.P.R. n. 285/90 (sul ritrovamento di resti umani).
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 11

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 12

(Perdita e qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. l'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 13

(Gli organi sociali)

Gli organi dell'ODV sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (eventuale), l'Organo di revisione legale dei conti (eventuale).

A tutti i componenti degli Organi sociali non può essere attribuito alcun compenso (art. 34 comma 2 D. Lgs. 117/2017).

ART. 14



(L'Assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, email, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo di amministrazione lo ritiene necessario. i voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

ART. 15 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'ODV ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione e, qualora previsti, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti;
- approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sull'esclusione dei Soci nel caso in cui venga richiesto dall'aspirante socio in seguito al diniego dell'Organo di amministrazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di amministrazione.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'ODV e ratifica l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a quale ente del terzo settore operante nello stesso ambito esso andrà destinato in base alle sue finalità statutarie;



- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore in un numero massimo di tre o cinque deleghe (**tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento**). È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, pur che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 16 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 17 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 18 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'ODV ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza (art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017).

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di tre (3) membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per un mandato.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi gli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. l'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri dello esso è validamente costituito e delibera quando sono tutti presenti. Il presidente



dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

All'Organo di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- proporre il Presidente, il Vice-Presidente, Segretario e il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione;
- curare la parte finanziaria e contrattuale;
- incaricare o nominare soci o terzi a svolgere particolari compiti o mansioni, stabilendo poteri e limiti della rappresentanza sociale eventualmente attribuita.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'organo medesimo eletto fra i presenti

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi anche con l'utilizzo di strumenti informatici, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'organo di amministrazione.

È possibile l'intervento alle riunioni dell'Organo di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

I verbali di ogni adunanza dell'organo di amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Organo stesso.

L'organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'ODV.

ART. 19

(Cariche Sociali)

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza



del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Gli è attribuita la rappresentanza dell'ODV di fronte a terzi ed in giudizio ed ha potere di firma negli atti amministrativi necessari alla gestione dell'ODV.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati, al disbrigo della corrispondenza e del protocollo, alla gestione dei contatti, delle comunicazioni e delle convocazioni, alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni delle assemblee.

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei registri della contabilità dell'ODV, nonché alla conservazione della documentazione relativa e alla gestione della cassa.

ART. 20

(Organo di controllo – Qualora previsto)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21

(Organo di revisione legale dei conti – Qualora previsto)



L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamenti;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art. 6 D. Lgs. 117/2017);
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'organo di amministrazione e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 23

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 24

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)



L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25 **(Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'ODV per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 26 **(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dell'art.14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche la modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 28 **(Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I Rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 29 **(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**



I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e morte, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 **(Responsabilità dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Il direttivo declina ogni responsabilità per inadempienza da parte dei volontari che non ottemperano a quelle che sono le leggi nazionali, regionali, comunali e private, riguardanti l'utilizzo del metal detector nel rispetto di **tutti** i vincoli imposti. Il volontario che non rispetterà quanto sopra, ne risponderà di proprio conto.

ART. 31 **(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 32 **(Libri Sociali)**

L'ODV deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati tenuto dall'Organo di amministrazione
- registro volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dall'Organo di amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione tenuto dall'Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo degli eventuali altri organi associativi, tenuti dall'Organo a cui si riferiscono

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta presentata all'Organo di amministrazione, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 33 **(Scioglimento e Devoluzione del patrimonio)**

Lo scioglimento per qualunque causa dell'ODV è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione, il quale nominerà gli eventuali liquidatori.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie riportate nell'art. 15 o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 34 **(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.